

ACCORDO DI PERCORSO ARMONIZZAZIONE WELFARE – AMBITO ASSISTENZA SANITARIA

Milano, 30 luglio 2025

Tra

Banco BPM, anche nella sua qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo Banco BPM costituita dalle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-CGIL, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che:

- nell'ambito del contratto di secondo livello del Gruppo Banco BPM, da ultimo prorogato con accordo del 19 dicembre 2024, le Parti hanno condiviso, in ragione della complessità tecnica della materia, di rinviare a momenti successivi la trattazione delle tematiche relative ad assistenza sanitaria e previdenza complementare;
- con gli accordi del 29 febbraio 2024 e del 19 dicembre 2024 le Parti hanno confermato il comune obiettivo di pervenire ad una normativa e un trattamento economico omogenei di riferimento per i lavoratori del Gruppo Banco BPM in ambito welfare, in un'ottica di sostenibilità per il Gruppo, per i lavoratori e per le forme di welfare e in una logica di bilanciamento complessivo;
- nell'ambito dei predetti accordi le Parti si sono inoltre date atto della necessità di definire obiettivi intermedi per pervenire progressivamente alla realizzazione della predetta finalità, agevolando una politica di welfare a lungo termine;
- in relazione a quanto precede, le interlocuzioni sviluppate sia in sede di Cabina di Regia che di Delegazione Sindacale hanno portato a individuare, quale ambito di intervento prioritario, quello dell'assistenza sanitaria, condividendo l'obiettivo intermedio di pervenire a un progressivo e graduale trattamento omogeneo delle persone del Gruppo sia in termini di prestazioni che di contributi;
- con la presente intesa le Parti intendono quindi definire gli interventi necessari per l'attuazione di detto obiettivo intermedio, dandosi fin d'ora atto che la realizzazione dello stesso potrà essere accompagnata dalla sottoscrizione di ulteriori specifiche intese.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

Articolo 2 Obiettivo

Al fine di realizzare l'obiettivo intermedio di cui in premessa, le Parti convengono sulla necessità di razionalizzare le forme di assistenza presenti nel Gruppo, superando quelle attualmente presenti di natura assicurativa e di minore dimensione, e rafforzando quelle di natura mutualistica, con una progressiva gradualità degli interventi che tenga conto della differente origine delle forme stesse.

Articolo 3 Azioni previste per conseguire l'obiettivo di razionalizzazione delle forme

Con la finalità di favorire la razionalizzazione delle forme di assistenza presenti nel Gruppo, Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare (di seguito CASPOP), Fondo Integrativo Assistenza malattia del Credito Bergamasco (di seguito FIAM), Fondo Assistenza Sanitaria Gruppo BP (di seguito FAS) e Cassa Mutua di Assistenza (di seguito CMA), le Parti condividono l'adozione delle seguenti linee di azione:

- 3.1 Trasferimento degli iscritti CASPOP a FAS;
- 3.2 Individuazione di soluzioni per l'armonizzazione di FIAM;
- 3.3 Aggiornamenti statutari e regolamentari del FAS;
- 3.4 Superamento forma assicurativa di Profamily, Akros e Oaklins con adesione degli iscritti alla CMA.

Articolo 3.1 Trasferimento degli iscritti CASPOP a FAS

Le Parti convengono di sciogliere CASPOP ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto della medesima con il trasferimento degli attuali iscritti CASPOP a FAS con effetto dal 1° gennaio 2026.

Le parti si danno atto che, stante quanto precede, con effetto dalla medesima data CASPOP verrà messa in liquidazione.

Al riguardo le Parti richiamano le previsioni di detto art. 20 ai sensi del quale *“lo scioglimento della Cassa può essere convenuto dalle due parti firmatarie delle intese contrattuali di cui all'art. 1”* dello statuto stesso (i.e. le Parti firmatarie dell'“Accordo per l'assistenza sanitaria di Gruppo delle forme assicurative” del 27 novembre 2008) (...).

“In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà a:

- *nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri;*
- *deliberare in ordine alla devoluzione delle eventuali attività risultanti dalla chiusura della liquidazione. Il patrimonio residuo della Cassa deve comunque essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione, costituita nell'ambito del Gruppo, avente finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”.*

In relazione a quanto precede le Parti convengono che:

- gli iscritti CASPOP (intendendosi per tali gli attuali associati e beneficiari alla data del 31/12/2025) saranno trasferiti al FAS nei termini indicati più avanti;
- verranno nominati uno o più liquidatori, che nell'ambito dei loro poteri, provvederanno a quanto di seguito specificato:
 - o il patrimonio residuo (Fondo gestione ordinaria, saldo attivo risultante dalla fine dell'esercizio sociale del 2025, Fondo Solidaristico ASA) di CASPOP sarà destinato a FAS (altra Associazione, costituita nell'ambito del Gruppo, avente finalità analoga a CASPOP, come previsto dal richiamato art. 20 dello statuto di CASPOP stessa) in apposite sezioni separate e distinte riferibili solo agli iscritti CASPOP alla data del 31/12/2025 e trasferiti a FAS, da utilizzare solo a favore di detta platea;
 - o il patrimonio residuo di CASPOP relativo alle posizioni individuali ASA sarà destinato, dal 1° gennaio 2026 alla corrispondente gestione separata di bilancio del FAS, in apposita sezione separata e distinta riferibile solo agli iscritti CASPOP alla data del 31/12/2025 e trasferiti a FAS da utilizzare solo a favore di detta platea, comunque riferita alle singole posizioni nominative.

Con particolare riferimento al trasferimento a FAS degli iscritti CASPOP le Parti concordano quanto segue:

- il trasferimento degli iscritti di CASPOP a FAS avverrà con decorrenza 1° gennaio 2026;
 - sarà previsto un periodo transitorio durante il quale gli iscritti CASPOP trasferiti a FAS saranno destinatari di polizze assicurative a contraenza FAS loro dedicate, garantendo una solidarietà sostenibile nei confronti dei pensionati, come segue:
 - o per gli attivi e familiari:
 - le posizioni degli attuali beneficiari della polizza “Base” o “Plus” saranno trasferite alla polizza “Unificata”;
 - le posizioni degli attuali beneficiari della polizza “Extra” saranno trasferite alla polizza “Superiore”;
 - i costi indicativi e le prestazioni di dette polizze “Unificata” e “Superiore” sono sintetizzati rispettivamente nell’allegato 1 e nell’allegato 2, ferma restando la contribuzione minima aziendale pari a € 610 per dipendente;
 - o per il personale in quiescenza, le posizioni degli attuali beneficiari saranno trasferite in altre due polizze in continuità con le attuali (“Standard” e “Super”) sia in termini di costi che di prestazioni;
 - o ad esito del trasferimento in FAS, entro trenta giorni dallo stesso (31 gennaio 2026) sarà possibile esercitare:
 - il diritto di recesso dalla forma. In tal caso non sarà più possibile aderire al FAS o ad altre forme di assistenza presenti nel Gruppo, con conseguente esclusione del riconoscimento di qualsiasi contribuzione aziendale al singolo;
 - la possibilità, per i soli attivi, di chiedere di aderire all’altra polizza disponibile. Saranno inoltre confermate le attuali previsioni relative al passaggio alla polizza di livello superiore sia per attivi che per i pensionati.
- Si chiarisce che in caso di recesso da FAS trovano applicazione le disposizioni degli artt. 4 “Contributi” e 6 lett. b) “Chiusura delle posizioni” del regolamento ASA.
- o Per tutto il periodo transitorio di vigenza delle predette polizze assicurative verrà richiesto agli iscritti unicamente il pagamento del contributo previsto per le stesse (come indicato negli allegati 1 e 2). Detta contribuzione, unitamente a quella aziendale, consentirà la copertura del premio delle polizze, garantendone la sostenibilità economica. Per detto periodo transitorio agli iscritti CASPOP aderenti a FAS non sarà richiesto il pagamento del contributo di iscrizione, annuale e mensile previsti da statuto e regolamenti FAS.

In relazione a quanto precede le Parti impegnano i Consigli di Amministrazione di CASPOP e FAS a riunirsi entro la data del 30/09/2025 per i conseguenti adempimenti relativi allo scioglimento e alla liquidazione della forma, alla gestione del patrimonio residuo, nonché per tutti gli adempimenti relativi all’ingresso degli iscritti CASPOP in FAS.

Nel corso del periodo transitorio saranno espletate le necessarie attività di approfondimento e analisi propedeutiche a realizzare il passaggio degli ex iscritti CASPOP alle ordinarie prestazioni erogate dal FAS.

Ad esito di tali attività le Parti si danno sin d’ora atto che detto passaggio potrà avvenire anche in modo graduale, con adeguamento dei contributi correlati alle prestazioni (comunque nel limite di quanto tempo per tempo previsto per gli attuali iscritti FAS), con richiesta di versamento di una quota straordinaria, fermo naturalmente lo spirito di mutua solidarietà fra tutte le categorie di associati e la sostenibilità economica delle forme stesse.

Le Parti si danno altresì atto che, laddove risultasse necessario il predetto versamento straordinario, saranno utilizzate prioritariamente le somme presenti nella sezione separata del patrimonio residuo, trasferita a FAS in occasione dello scioglimento di CASPOP, impegnando sin d'ora il Consiglio di FAS in tal senso.

In subordine, laddove ciò non risultasse necessario, dette somme potranno essere utilizzate, sempre a favore di detta platea (ex iscritti CASPOP), per migliorare le prestazioni o contenere l'onere contributivo a carico degli associati.

L'azienda, ad esito del trasferimento dell'attuale riserva CASPOP, completata la fase di liquidazione, sempre ai fini del versamento di cui sopra, dichiara inoltre che contribuirà con un importo pari al contributo aziendale relativo all'anno 2025 definito con l'Accordo di percorso welfare del 19 dicembre 2024.

Qualora ad esito delle attività di approfondimento e analisi emergesse l'opportunità di non effettuare il passaggio degli ex iscritti CASPOP alle ordinarie prestazioni erogate dal FAS, le Parti si incontreranno per definire come procedere. Nelle more, gli interessati rimarranno all'interno della gestione separata sopra definita. In tal caso la predetta somma di cui all'Accordo di percorso welfare del 19 dicembre 2024. sarà comunque versata dall'azienda nella riserva CASPOP.

3.2 Individuazione di soluzioni per l'armonizzazione di FIAM

In relazione al complessivo progetto di armonizzazione delle forme di assistenza sanitaria presenti nel Gruppo, le Parti convengono che saranno definite attraverso appositi incontri da tenersi nel mese di settembre 2025 le successive fasi operative del processo di armonizzazione riguardante FIAM.

3.3. Aggiornamenti statutari e regolamentari del FAS

Le Parti si danno atto che a seguito del venir meno della forma CASPOP e con l'ingresso degli associati in FAS si renderanno tempo per tempo necessari interventi di aggiornamento di statuto e regolamento di FAS, in relazione alle fasi di avanzamento del progetto, relativi principalmente a:

- scopo del FAS e superamento della attuale possibilità di attivare polizze assicurative solo in modo non prevalente per il rimborso delle prestazioni economiche;
- creazione di apposite gestioni separate nell'ambito della quale far confluire gli iscritti ex CASPOP;
- platea di soci e beneficiari, con l'obiettivo di non escludere nessuno degli attuali soci e beneficiari ex CASPOP (anche con riferimento alle previsioni in tema di anzianità);
- aggiornamento delle contribuzioni come già anticipato al paragrafo 3.1;
- necessità di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione in grado di rispondere alle necessità della nuova compagine di associati, rappresentando le istanze di tutte le parti. A tale proposito le Parti impegnano sin d'ora il consiglio di FAS a implementare, una volta perfezionata l'operazione di cui al punto 3.1, in via temporanea il numero dei consiglieri di complessivi 8 membri, , 5 consiglieri elettivi fra quelli di CASPOP e 3 di nomina aziendale, da individuare fra quelli in carica alla data del 31 dicembre 2025, al fine di garantire continuità gestionale, presidio tecnico e stabilità operativa all'interno delle nuove sezioni separate;
- necessità di costituire apposite commissioni tecniche sempre al fine di garantire continuità gestionale, presidio tecnico e stabilità operativa all'interno delle nuove sezioni separate, prevedendo il coinvolgimento dei consiglieri appartenenti CASPOP in carica alla data del 31 dicembre 2025.

Nell'ottica di accompagnare la realizzazione del progetto, sono previsti momenti di incontro finalizzati a indirizzare, laddove necessario, i relativi lavori. Allo scopo, tenuto anche conto delle tempistiche ristrette condivise, le Parti si impegnano sin d'ora a incontrarsi già nel mese di settembre 2025 per agevolare anche i lavori degli organi deliberativi delle forme interessate, valutando le modifiche e integrazioni da apportare allo statuto di FAS.

3.4 Superamento forma assicurativa di ex Profamily, Akros e Oaklins con adesione degli iscritti alla CMA

Nell'ottica di pervenire al superamento delle forme assicurative e di minori dimensioni di assistenza presenti nel Gruppo, le Parti sin d'ora condividono il superamento delle polizze ex Profamily e Akros, con accesso degli attuali beneficiari alla CMA del personale BPM con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e conseguente applicazione dei relativi trattamenti in termini di contributi e prestazioni.

Si precisa inoltre che nel corso del 2026 saranno espletate le necessarie attività di approfondimento e analisi propedeutiche a realizzare il passaggio degli iscritti Previlina alle ordinarie prestazioni erogate dalla CMA.

L'adesione di tali iscritti alla CMA potrà avvenire nell'ambito di un periodo definito (che sarà successivamente individuato), decorso il quale non sarà più possibile aderire alla CMA stessa o ad altre forme di assistenza presenti nel Gruppo, con conseguente esclusione del riconoscimento di qualsiasi contribuzione aziendale.

Articolo 4 Azioni previste per supportare le forme mutualistiche

Con la finalità di rafforzare i meccanismi di solidarietà e mutualità di CMA e FAS, le Parti condividono l'adozione delle seguenti linee di azione:

4.1 Aumento del contributo aziendale alla CMA;

4.2 Aumento del contributo aziendale al FAS.

Le Parti, convengono che gli importi relativi all'incremento del contributo aziendale, di cui ai punti 4.1 e 4.2 che seguono, hanno l'obiettivo primario di sostenere l'equilibrio finanziario di medio e lungo termine delle due forme di assistenza e manifestano fin d'ora la loro disponibilità a valutare gli esiti delle analisi e degli interventi che le forme stesse vorranno attivare per il raggiungimento del citato obiettivo.

4.1 Aumento del contributo aziendale alla CMA

Ferme restando le attuali previsioni relative alla contribuzione aziendale per i soci, l'azienda si rende disponibile a partire dal 1° gennaio 2026 ad aumentare la contribuzione a carico del datore di lavoro dall'attuale 0,35% allo 0,55% del monte mercedi riferito alle poste relative al personale iscritto alla CMA alla data del 31 dicembre 2016. Tale contributo ha l'esclusiva finalità, di permettere alla forma di raggiungere, congiuntamente alle preventive ulteriori azioni definite dalla forma stessa, garantendo il livello complessivo delle prestazioni, l'obiettivo di cui al par. 4 ovvero l'equilibrio finanziario di medio e lungo termine della CMA.

4.2 Aumento del contributo aziendale al FAS

Le Parti convengono fin d'ora che, al fine di contrastare eventuali squilibri delle gestioni contabili esistenti, nonché creare le migliori condizioni per l'ampliamento della platea degli interessati a far tempo dal 1° gennaio 2026, l'azienda si rende disponibile ad aumentare la contribuzione a carico del datore di lavoro dall'attuale 1% all'1,2% calcolato sulla rispettive voci di retribuzione mensile corrisposte in via continuativa, sulla tredicesima mensilità, sul premio aziendale contrattuale e sull'eccedenza del premio di rendimento, con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%.

Articolo 5 Destinazione dei nuovi assunti alle forme welfare

In relazione alle previste operazioni di razionalizzazione delle forme di assistenza sanitaria nel Gruppo, le Parti si danno atto che l'art. 5 "neoassunti del Gruppo Banco BPM" dell'Accordo Quadro del 23.12.2016, da ultimo prorogato con accordo del 19 dicembre 2024, con decorrenza 1° settembre 2025, viene così rivisto.

Verranno applicati i trattamenti previsti dal Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme e dalla Cassa Mutua di Assistenza al personale neoassunto assegnato presso:

- Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord,
- strutture di Sede Centrale di Banco BPM e con sede di lavoro in Lombardia,
- Customer Support Development, indipendentemente dalla sede di lavoro,
- Corporate (sia strutture di sede che di rete), indipendentemente dalla sede di lavoro,
- Banca Akros, Oaklins, Banco BPM Invest SGR, indipendentemente dalla sede di lavoro.

Verranno applicati i trattamenti previsti dal Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare e dal FAS al personale neoassunto assegnato presso:

- tutte le altre Direzioni Territoriali della Rete Commerciale,
- strutture di Sede Centrale di Banco BPM e con sede di lavoro fuori dalla Lombardia,
- Banca Aletti e Aletti Fiduciaria, indipendentemente dalla sede di lavoro.

Le Parti convengono che il criterio di cui sopra verrà utilizzato, ove necessario, per l'individuazione dei trattamenti normativi e di welfare da applicare al personale tempo per tempo assunto nel Gruppo.

Fermo tutto quanto precede, si intendono invece confermate le attuali previsioni dell'Accordo Quadro del 23.12.2016 limitatamente alla destinazione dei neoassunti all'interno dei diversi comparti del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare, per coloro che ne siano destinatari sulla base delle previsioni di cui sopra.

Le Parti si incontreranno con cadenza semestrale per verificare gli esiti dell'applicazione dei nuovi criteri relativi alla destinazione alle forme welfare dei neoassunti e, ove necessario, prevederne una rimodulazione.

Articolo 6 Disposizioni finali

Le Parti rimandano agli organi direttivi e deliberativi delle forme interessate di attivarsi con efficacia e tempestività per lo svolgimento di ogni adempimento utile a rendere attuabile quanto previsto dal presente accordo.

In considerazione della complessità del progetto, nonché delle tempistiche per la sua attuazione, Le Parti si impegnano sin d'ora a un confronto continuo ed efficace per la ricerca delle migliori soluzioni condivise a ogni possibile questione che dovesse tempo per tempo emergere, accompagnando così tutte le fasi di realizzazione del progetto stesso.

Infine, fermo quanto precede, le Parti si danno fin d'ora atto che, ove emergessero motivate ragioni di natura oggettiva che richiedessero tempistiche maggiori rispetto a quelle condivise per la realizzazione del progetto, si incontreranno per confrontarsi ed eventualmente ridefinire le decorrenze anche di singole previsioni.

Con riferimento al personale non iscritto ad alcuna forma di assistenza sanitaria, le Parti impegnano i Consigli di FAS e CMA di attivarsi per una valutazione in merito alla possibile iscrizione volontaria di detta platea di lavoratori, anche con eventuale previsione di un contributo straordinario a loro carico, ferme le conseguenti eventuali necessità di modifiche statutarie e regolamentari per consentire quanto precede.

Da ultimo, tenuto conto delle complesse operazioni definite nel presente accordo, le Parti concordano, per il solo anno 2026, di posticipare a gennaio 2026 la decorrenza del termine previsto dall'art. 4 del Regolamento ASA, per comunicare l'importo dei contributi individuali volontari da versare all'ASA stessa nell'ambito delle combinazioni importo/cadenze previste dai Consigli di Amministrazione.

Dichiarazione aziendale:

Con riferimento al condiviso obiettivo intermedio di pervenire a un progressivo e graduale trattamento omogeneo delle persone del Gruppo sia in termini di prestazioni che di contributi in ambito di assistenza sanitaria, l'azienda conferma la disponibilità a proseguire nel dialogo con le Parti sociali al fine di conseguire detto risultato attraverso la sottoscrizione di una intesa entro il 31 dicembre 2027 prevedendo fasi intermedie di attuazione e step progressivi di allineamento delle contribuzioni. Entro la predetta data avrà luogo il primo step.

Dichiarazione organizzazioni sindacali

Con riferimento alla platea degli ex iscritti Caspop, per la fase transitoria, si raccomanda al Consiglio del FAS di prevedere una finestra temporale che consenta l'iscrizione di figli e famigliari a carico e non.

Banco BPM spa
anche in qualità di Capogruppo

Delegazione Sindacale - Gruppo Banco BPM

FABI

FIRST Cisl

FISAC Cgil

UILCA

UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB